

Civile Sent. Sez. 5 Num. 27497 Anno 2014

Presidente: ADAMO MARIO

Relatore: NAPOLITANO LUCIO

Data pubblicazione: 30/12/2014

SENTENZA

sul ricorso 17041-2009 proposto da:

FAST SERVICE ITALIA SRL in persona
dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F.
DENZA 20, presso lo studio dell'avvocato LORENZO DEL
FEDERICO, che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato CHRISTIAN CALIFANO giusta delega a
margine;

- ricorrente -

contro

ICA SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

2014

3191

TIZIANO 110, presso lo studio dell'avvocato SIMONE TABLO', rappresentato e difeso dall'avvocato ZOLEZZI SERGIO giusta delega a margine;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 71/2008 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA, depositata il ¹²~~29~~/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2014 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito per il ricorrente l'Avvocato CALIFANO che ha chiesto l'accoglimento;

udito per il controricorrente l'Avvocato CARDOSI delega Avvocato ZOLEZZI che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

La controversia nasce da avviso di accertamento relativo all'imposta di pubblicità, per l'anno 2005, per il Comune di La Spezia, richiesta dalla concessionaria I.C.A. S.r.l. per l'avvenuto collocamento, ad opera della società Fast Service S.r.l., di pannelli pubblicitari su macchine di distribuzione automatica di alimenti e bevande all'interno della locale stazione ferroviaria.

La società contribuente ricorre per cassazione, in forza di sette motivi, nei confronti della sentenza della CTR della Liguria n. 71 depositata il 12 giugno 2008, che ha rigettato l'appello proposto dalla contribuente medesima avverso la decisione di primo grado, di rigetto del ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento, ritenendo dovuta l'imposta.

L'intimata resiste con controricorso, notificato altresì al Comune di La Spezia.

La ricorrente ha altresì depositato memoria, ai sensi dell'art. 378 c.p.c., con la quale ha indicato precedenti di merito favorevoli alla ricorrente medesima.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia in rubrica "*violazione e falsa applicazione dell'art. 47 del D. Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 59 del D. Lgs. n. 546/1992 in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.*"

La ricorrente lamenta l'ingiustificata compressione del proprio diritto di difesa e la conseguente lesione del principio del contraddittorio, per avere la CTP totalmente omissa la fase cautelare, in relazione all'istanza di sospensione dell'atto impugnato. La CTR - a giudizio della ricorrente - investita sul punto da specifico motivo d'appello, avrebbe dovuto rilevare

detta violazione, ciò comportando la necessità di rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 546/1992.

2. Con il secondo motivo la società contribuente censura la sentenza impugnata per *“violazione e falsa applicazione dell'art. 3, l. 241/1990, dell'art. 7 l. 212/2000, e dell'art. 10 del D. Lgs. 507/1993 (ratione temporis) in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.”*.

Nello statuire che *“l'accertamento contiene gli elementi essenziali per consentire al contribuente di comprendere le motivazioni dell'imposizione”*, la sentenza impugnata, secondo la ricorrente, non ha tenuto in considerazione che, nell'atto impugnato, oltre a non essere affatto chiare le ragioni giuridiche che hanno indotto ad emettere l'avviso di accertamento, appaiono del tutto oscuri i presupposti di fatto sulla base dei quali l'atto amministrativo è stato emesso; la motivazione dell'avviso di accertamento, infatti, per la ricorrente, si riduce ad una tabella suddivisa in otto colonne: *«espositore (“su distributore”), ubicazione (“interno stazione”), quantità, mezzo (es. “cartello” oppure “luminosa”), titolo (es. “lavazza blu” oppure “self bar”) metri quadrati, tariffa ed importo totale»*.

Pertanto – conclude sul punto la ricorrente - l'avviso di accertamento non esplicita, come avrebbe dovuto, anche in relazione all'art. 10 del D. Lgs. n. 507/1993 quale applicabile *ratione temporis*, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base dell'emissione dell'atto impositivo.

3. Con il terzo motivo la contribuente denuncia *“violazione e falsa applicazione dell'art. 5, D. Lgs. 507/1993 in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.”*, nella parte in cui ha ritenuto, che, ai fini della sussistenza del presupposto impositivo, la nozione di *“luogo aperto al pubblico”* si attagli anche alla situazione che si verifica nelle stazioni ferroviarie, essendo

“indubbio che luogo aperto al pubblico debba essere considerato quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al Regolamento che disciplina l’ingresso e che pertanto in tale nozione rientrano anche le stazioni di servizio ferroviario”.

Detta statuizione – secondo la ricorrente – è in primo luogo intrinsecamente contraddittoria, affermandosi, da un lato che *“luogo aperto al pubblico”* è quello comunque *“accessibile”*, dall’altro asserendosi che ciò deve essere fatto *“nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l’ingresso”* nelle stazioni. Essa è comunque erronea, non avendo tenuto conto della circostanza che gli apparecchi per la distribuzione automatica di cibi e bevande, sui quali sono stati applicati pannelli concernenti l’indicazione dei prodotti contenuti all’interno, sono stati collocati in luogo non accessibile a tutti, ma solo ai soggetti muniti di biglietto ferroviario (area di accesso ai binari), secondo le prescrizioni del regolamento di Trenitalia.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia *“violazione e falsa applicazione dell’art. 17 comma 1 bis, D. Lgs. 507/1993 in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.”*, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che i messaggi pubblicitari esposti non rientrano nell’esimente riservata alle insegne di esercizio. La pronuncia impugnata, infatti, secondo la contribuente, avrebbe ommesso di considerare che, stante la particolare natura dei distributori automatici, essi, pur in assenza di presenza umana, possano intendersi come sede di svolgimento dell’attività – unità commerciale, ai sensi della citata norma di cui all’art. 17 comma 1 bis del D. Lgs. n. 507/1993, trascurando inoltre completamente le risultanze della relazione tecnica di parte allegata agli atti del giudizio, dalla quale si rilevava che tutte le superfici dei diversi

distributori automatici, considerata la bifaccialità, erano inferiori ai 5 mq richiesti dalla norma in oggetto per poter usufruire dell'esenzione.

5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta "*omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.*" per avere omesso la sentenza impugnata di pronunciarsi sullo specifico motivo d'appello con il quale la contribuente invocava l'applicabilità, nella fattispecie in esame, dell'ulteriore ipotesi di esenzione prevista dall'art. 17, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 507/1993, che prevede l'esonero per la pubblicità, esposta all'interno delle stazioni, inerente i servizi di trasporto.

6. Analoga censura è dedotta con il sesto motivo in relazione alla totale omissione di pronuncia, da parte della sentenza impugnata, sul motivo d'appello con il quale si era denunciata dalla contribuente l'erronea determinazione delle superfici nell'atto impositivo.

7. Con il settimo ed ultimo motivo la ricorrente denuncia ancora "*omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.*" per avere la decisione impugnata omesso di pronunciarsi sullo specifico motivo d'appello con il quale la contribuente aveva dedotto la violazione da parte della sentenza di primo grado degli artt. 8, 10 e 12 del D. Lgs. 507/1993.

8. Preliminarmente va dato atto che la controricorrente ha eccepito il difetto d'integrità del contraddittorio, per essere stato il ricorso per cassazione notificato nei confronti soltanto di essa concessionaria del servizio di pubblicità e non anche nei confronti del Comune di La Spezia, titolare della pretesa impositiva.

8.1. In proposito deve rilevarsi in primo luogo che non risulta, dall'epigrafe e dal contenuto della sentenza impugnata, né tantomeno dal ricorso della stessa



ricorrente, che il Comune sia stato evocato in giudizio nei precedenti gradi di merito, per cui debba considerarsi quale litisconsorte processuale. In ogni caso, questa Corte ha già avuto modo di esprimere, in controversia similare, il principio secondo cui, qualora il Comune affidi il servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta di pubblicità ad uno dei soggetti iscritti nell'apposito albo nazionale, il concessionario, subentrando in tutti i diritti e gli obblighi inerenti alla relativa gestione e, quindi, anche nelle contestazioni riguardanti gli accertamenti da essi operati, è legittimato a resistere in giudizio, ai sensi degli artt. 25, 32 (applicabili *ratione temporis*) e 52 del D. Lgs. n. 507/1993, in deroga all'art. 10 del D. Lgs. n. 546/1992, non solo se l'impugnazione concerne vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo, ma anche quando i motivi di ricorso attengono alla stessa debenza del tributo (cfr. Cass. civ. sez. V 4 novembre 2009, n. 23382).

Non ricorre, quindi, nella fattispecie in esame, l'eccezione difetto d'integrità del contraddittorio, spettando la legittimazione a resistere all'impugnazione proposta dalla contribuente unicamente alla società concessionaria del servizio.

9. Il primo motivo è inammissibile per carenza d'interesse.

Parte ricorrente assume che vi sia stata lesione del proprio diritto di difesa per essere stata totalmente omessa la trattazione della fase cautelare, ciò imponendo la necessità di rimessione della causa al primo giudice, *ex art.* 59 del D. Lgs. n. 546/1992.

Anche a volere ritenere che il motivo, di là dall'impropria formulazione in relazione all'art. 360 1° comma n. 3 c.p.c., sia stato effettivamente volto a censurare la sentenza impugnata sotto il profilo di un *error in procedendo*, in relazione dunque all'art. 360 1° comma n. 4 c.p.c., affinché ricorra l'interesse

a denunciare la violazione di una norma processuale (nella fattispecie l'art. 47 del D. Lgs. n. 546/1992), occorre che la sua violazione abbia comportato un pregiudizio alla sfera giuridica della parte (cfr., tra le altre, Cass. civ. sez. III 9 marzo 2012, n. 3712; Cass. civ. sez. I 13 luglio 2007, n. 15678).

Nella fattispecie in esame non è allegato e provato dalla ricorrente alcun pregiudizio, atteso che nelle more della trattazione del merito del ricorso non si è proceduto alla riscossione coattiva del tributo.

10. Il secondo motivo, che deduce *“violazione e falsa applicazione dell'art. 3, l. 241/1990, dell'art. 7 l. 212/2000, e dell'art. 10 del D. Lgs. 507/1993 (ratione temporis) in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.”* è anch'esso inammissibile.

Il quesito di diritto, che lo conclude, essendo ancora applicabile alla presente controversia, *ratione temporis*, l'art. 366 bis c.p.c. è del seguente tenore:

«Dica la Suprema Corte se, ai fini dell'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento per l'imposta sulla pubblicità sia necessario che il concessionario espliciti “i presupposti di fatto” e “le ragioni giuridiche” che hanno determinato l'atto impositivo, indicando altresì le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario [...] ovvero se sia sufficiente che l'avviso di accertamento contenga i soli elementi descrittivi della pretesa indicati a mezzo di moduli prestampati [...]».

L'inammissibilità del motivo in relazione alla formulazione del quesito come innanzi riportato sta nel fatto che esso attiene all'avviso di accertamento e non già alla sentenza impugnata (cfr. anche, analogamente, in altra causa simile tra le stesse parti, Cass. civ. sez. V 15 febbraio 2012, n. 2167). Inoltre la giurisprudenza di questa Corte richiamata dalla ricorrente a sostegno del motivo (Cass. civ. sez. V, ord. 24 novembre 2006, n. 24791), relativa a

fattispecie in cui era stata totalmente omessa l'indicazione dell'ubicazione del mezzo pubblicitario, non appare pertinente alla fattispecie in esame, dove, dalla stessa descrizione in ricorso dell'avviso di accertamento, risulta che vi è alla voce 'ubicazione' l'indicazione "*interno stazione 0*".

La sufficienza di tale indicazione va colta in relazione alla sussistenza del presupposto impositivo di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 507/1993, viceversa contestato dalla ricorrente con il terzo motivo, che di seguito si passa ad esaminare.

11. Con detto motivo la ricorrente denuncia, infatti, per le ragioni indicate *sub* 3), in relazione all'art. 360 1° comma n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 5 (1° comma) del D. Lgs. n. 507/1993, che prevede che "*la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità*" di cui al citato decreto.

In sostanza la ricorrente censura la sentenza perché non avrebbe colto la differenza tra stazione ferroviaria generalmente intesa ed area di accesso ai binari cui potrebbero accedere, secondo regolamento di Trenitalia, i soli possessori di biglietto ferroviario.

In realtà, come già osservato dalla citata Cass. n. 2167/2012, ai fini specifici dell'imposta si deve considerare comunque aperto al pubblico lo spazio interno della stazione ferroviaria il cui accesso sia consentito ai soggetti muniti di biglietto di viaggio; ciò in quanto, dalla richiamata disposizione normativa, si evince che il presupposto impositivo debba essere individuato nell'astratta possibilità del messaggio, in rapporto all'ubicazione del mezzo,



di avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perché vengono a trovarsi in quel luogo determinato (cfr. anche Cass. civ. sez. V 2 ottobre 2009, n. 21161 e Cass. civ. sez. V 8 settembre 2008, n. 22572 e la più risalente Cass. n. 1930/1990 citata dalla sentenza impugnata).

Il motivo è pertanto infondato e va disatteso.

12. Il quarto motivo è del pari infondato, anche se va corretta in diritto, *ex art.* 384 ultimo comma c.p.c., la motivazione resa dalla sentenza impugnata, che pare riferirsi all'insussistenza della diversa ipotesi di esenzione di cui all'art. 17 1° comma lett. e) del citato D. Lgs. n. 507/1993.

La ricorrente assume invece che il giudice tributario di secondo grado avrebbe dovuto riconoscere l'esenzione dal tributo quale prevista dall'art. 17 comma 1 *bis* del menzionato decreto, in ragione del fatto che le indicazioni divulgative di cui ai pannelli apposti sui distributori automatici si riferiscono a beni contenuti negli stessi box di distribuzione, sicché il distributore deve intendersi quale sede di svolgimento dell'attività – unità commerciale.

12.1. Pare opportuno premettere, all'analisi del motivo, che non v'è una nozione normativa, ai fini civilistici, di sede delle persone giuridiche, se non quella formale (c.d. sede legale) risultante dall'atto costitutivo e dallo statuto (cfr. artt. 46 e 16 c.c.) cui abitualmente, per l'equiparazione a determinati effetti nei confronti dei terzi, si aggiunge la nozione di sede effettiva.

Nel caso di specie la ricorrente è società di capitali, avente quindi personalità giuridica. Va quindi in proposito ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. civ. sez. lav. 12 marzo 2009, n. 60121; Cass. civ. sez. lav. 13 aprile 2004, n. 7037) per sede effettiva deve intendersi il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti.

La ricorrente giunge invece ad ipotizzare, come si è già sopra accennato, che il processo di automazione in atto porti, anche in assenza dell'elemento umano, a configurare il distributore automatico quale sede dello svolgimento dell'attività – unità commerciale.

Tale assunto non può essere condiviso.

Il concetto civilistico di sede, nel caso in esame, deve essere coordinato con la norma fiscale della cui applicazione si controverte in questa sede.

L'art. 17, comma 1 *bis* del D. Lgs. n. 507/1993 prevede, per quanto qui rileva, che *“l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati”*.

Escluso – ciò risultando d'intuitiva evidenza – che il distributore automatico di cibi o bevande possa ricondursi al concetto tanto di sede legale quanto di quella effettiva di esercizio dell'attività sociale come sopra richiamati, e ritenuto che neppure ~~che~~ possa ipotizzarsi un rapporto pertinenziale con la sede della società, in ragione dell'ampia diffusione territoriale che impedisce a monte la stessa configurabilità di un rapporto durevole di servizio del singolo distributore alla sede sociale, appare decisivo nell'escludere che al punto automatico di esercizio possa attribuirsi la qualificazione di *sede* il rilievo che tale concetto viene a costituire nella fattispecie in esame il presupposto per l'applicazione di norma, quale il menzionato art. 17 comma 1 *bis* del D. Lgs. n. 507/1993, che prevede un'esenzione fiscale, come tale da ritenersi di stretta interpretazione (cfr., tra le molte, più di recente, Cass. civ. sez. V 7 febbraio 2013, n. 2915).

12.2. Parte ricorrente ritiene che in ogni caso l'esonero doveva essere riconosciuta, sempre in relazione alla norma in esame, con riferimento a tutti i pannelli apposti sul distributore, richiamando a sostegno della propria tesi anche un documento di prassi (nota del Dipartimento per le politiche fiscali n. 11159 del 19.3.2007) secondo cui l'insegna di esercizio, *“oltre all'indicazione del nome del soggetto e della denominazione dell'impresa che svolge l'attività, può evidenziare anche la tipologia e la descrizione dell'attività, nonché i marchi dei prodotti commercializzati e dei servizi offerti”*.

Appare utile premettere che la nozione normativa d'insegna di esercizio si ricava dall'art. 2 bis sesto comma del D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, in L. 24 aprile 2002, n. 75 secondo cui *“si definisce insegna di esercizio la scritta di cui all'art. 47 comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. In caso di pluralità di insegne l'esonero è riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1”* (fino a cinque metri quadrati).

A sua volta l'art. 47 1° comma del D.P.R. n. 495/1992 definisce *«“insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa»*, stabilendo altresì che l'insegna di esercizio possa essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Ciò premesso, deve ritenersi che il marchio *“self bar”*, oggetto di registrazione da parte della società ricorrente, possa, ai fini dell'esonero dall'imposta di pubblicità qui in discussione, quale insegna d'esercizio,

legittimamente indicare la sola generica attività commerciale di vendita al pubblico di alimenti e bevande varie (indistinti).

I pannelli che raffigurano invece specifici prodotti individuati da un proprio marchio non possono ricondursi invece all'insegna di esercizio che possa fruire dell'esenzione dall'imposta di pubblicità ai sensi del richiamato art. 17 comma 1 *bis* del D. Lgs. n. 507/1993.

Ciò si rileva, peraltro, dallo stesso documento di prassi succitato, che la ricorrente ha richiamato in modo parziale.

La nota 11159 del 19 marzo 2007 del Dipartimento per le Politiche fiscali chiarisce, infatti, che, nel caso in cui in aggiunta alle insegne di esercizio vengano esposti uno o più distinti mezzi pubblicitari raffiguranti unicamente il marchio del prodotto commercializzato, con l'esclusivo intento di commercializzare i prodotti o servizi offerti, tale mezzo non potrà godere dell'esenzione in discorso, in quanto non potrà, in tale ipotesi, essere considerato come insegna di esercizio (in generale, sui limiti dell'applicabilità dell'esenzione di cui all'insegna di esercizio, si veda anche, sia pure riguardo a fattispecie diversa, Cass. civ. sez. V 11 maggio 2012, n. 7348).

12.3. La società ricorrente si duole peraltro del fatto che, almeno riguardo al marchio "*self bar*" l'esenzione avrebbe dovuto essere riconosciuta. Fermo restando quanto si è già innanzi indicato circa l'impossibilità, nella fattispecie in esame, d'intendere il distributore automatico di alimenti e bevande come *sede* ove si svolge l'attività commerciale in oggetto, per cui è ininfluenza, ai fini della decisione, che la CTR della Liguria abbia ommesso di valutare le risultanze dell'allegata relazione tecnica di parte, tesa a dimostrare la sussistenza dell'ulteriore requisito riferito dalla norma in oggetto alla superficie complessiva dell'insegna, non eccedente i cinque metri quadrati, il

motivo, che si limita a fare generico riferimento a detta relazione, senza precisare neppure se essa si riferisca agli apparecchi effettivamente installati nelle adiacenze dei binari ferroviari della stazione di La Spezia e senza indicare i caratteri dimensionali dell'insegna da intendersi limitata al detto marchio, è carente in ordine al requisito dell'autosufficienza del ricorso.

13. Il quinto, sesto e settimo motivo possono essere trattati congiuntamente, atteso che presentano tutti lo stesso profilo d'inammissibilità.

Con ciascuno di detti motivi la società ricorrente lamenta *“omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.”*. In realtà le doglianze formulate riguardano rispettivamente: a) l'omessa pronuncia circa l'operatività dell'ulteriore fattispecie di esenzione di cui all'art. 17 comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 507/1993, che prevede l'esonero per la pubblicità esposta all'interno delle stazioni, inerenti ai servizi di trasporto, dedotta come specifico motivo di appello; b) l'omessa pronuncia sulla dedotta violazione, anch'essa fatta valere come specifico motivo di appello, dell'art. 7 commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 507/1993 sulle modalità di calcolo dell'imposta, avendo la ricorrente nel giudizio di merito lamentato l'erronea determinazione delle superfici nell'atto impositivo; c) l'omessa pronuncia su specifico motivo d'appello concernente la dedotta violazione degli artt. 8, 10 e 12 del D. Lgs. n. 507/1993.

In proposito va richiamato il recente arresto delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. civ. sez. un. 24 luglio 2013, n. 17931; cfr. anche, in senso conforme Cass. civ. sez. I 31 ottobre 2013, n. 24553) secondo cui, quantunque nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non sia indispensabile che faccia esplicita menzione della

ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c. con riguardo all'art. 112 c.p.c., è pur sempre necessario che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, altrimenti, dichiarare inammissibile il ricorso allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge. Nel caso di specie i motivi di cui sopra sono tutti articolati sulla mera deduzione dell'omissione della motivazione su ciascuno dei fatti sopra esposti, restando concluso ciascun motivo non dal quesito di diritto, che avrebbe dovuto essere formulato in ragione della dedotta censura, che avrebbe dovuto essere volta a dedurre la violazione della legge processuale, ma da "momento di sintesi", in ogni caso mancante della chiara indicazione di ciascun fatto controverso in relazione al quale si suppone omessa la relativa motivazione.

14. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che possa essere esaminata la richiesta di non applicabilità delle sanzioni amministrative per la sussistenza di condizioni obiettive d'incertezza, formulata per la prima volta dalla ricorrente in sede di legittimità solo con la memoria di cui all'art. 378 c.p.c.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 ottobre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 30 DIC. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Marcello BARAGONA

Il Funzionario Giudiziario
Marcello BARAGONA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale